

*Articolo 6*

1. Unitamente alla domanda di pagamento compensativo, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con un acquirente-collettore od un primo trasformatore, sottoscritto prima della semina della materia prima di cui trattasi. Il contratto contiene almeno i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo dei contraenti;
- b) durata;
- c) parcelle di cui trattasi (loro superficie, ubicazione e identificazione);
- d) specie e varietà della materia prima coltivata su ciascuna parcella;
- e) per ogni specie e varietà, quantità prevedibile di materia prima e relative condizioni di fornitura. Detta quantità è almeno pari alla resa ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima interessata. La resa rappresentativa tiene conto in particolare della resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi;
- f) dichiarazione di conformarsi alle obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
- g) principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ognuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3.

2. I contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi agli effetti del presente regime e vanno integrati conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Le clausole aggiuntive sono comunicate all'autorità competente entro il 15 maggio 1993.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

*Articolo 7*

1. Nella domanda «sostegno superfici» presentata all'autorità competente, il richiedente identifica ogni anno la parcella o le parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime di cui all'allegato I. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti:

- specie della materia prima e relative varietà,
- resa prevista di ogni singola specie e varietà.

Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non ritirati dalla produzione, essa viene indicata unitamente al raccolto

previsto, nonché alle parcelle di cui trattasi e alla loro ubicazione ed identificazione.

2. Qualora il richiedente non sia in grado di fornire la materia prima indicata nel contratto, questo può essere modificato o risolto. In tal caso, le relative autorità competenti delle due parti vengono preventivamente informate, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo. Al fine di conservare il diritto al pagamento compensativo, il richiedente deve rimettere a riposo i seminativi di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente, senza facoltà di vendere né altrimenti cedere né utilizzare la materia prima inizialmente oggetto del contratto.

3. Il richiedente dichiara alla relativa autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie e varietà, e conferma di averla fornita al consegnatario previsto.

Per quanto concerne le materie prime di cui all'allegato I, che Beneficiano, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, la quantità raccolta non può essere inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e). Tuttavia, in circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale una quantità inferiore fino al 5 % rispetto alla quantità prevista.

4. Per i terreni ritirati dalla produzione secondo il regolamento (CEE) n. 1765/92, il pagamento compensativo può essere versato al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Esso può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima sotto contratto è stata consegnata all'acquirente-collettore, o secondo il caso al primo trasformatore, e se:

- a) è stata resa la dichiarazione di cui al paragrafo 3;
- b) le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono rispettate e l'acquirente-collettore o il primo trasformatore ha trasmesso l'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a);
- c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- d) l'autorità competente incaricata del pagamento compensativo ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6.

*Articolo 8*

1. L'acquirente-collettore, o secondo il caso il primo trasformatore, deposita presso la relativa autorità competente una copia del contratto di cui all'articolo 6, entro venti giorni lavorativi dalla conclusione del medesimo. Per i contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, tale copia dev'essere depositata entro il 15 maggio 1993.